



Statuto e Regolamenti

Edizione 2024

INDICE GENERALE

1) – STATUTO 2024 (VIII versione)

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.....	6
Articolo 2 - Simbolo identificativo.....	6
Articolo 3 - Territorio di riferimento.....	6
Articolo 4 - Finalità.....	6

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 - Categorie dei soci.....	7
Articolo 6 - Soci fondatori.....	7
Articolo 7 - Soci ordinari.....	7
Articolo 8 - Soci aggregati.....	7
Articolo 9 - Ammissione.....	7
Articolo 10 - Diritti e doveri dei soci.....	7
Articolo 11 - Perdita e variazione della qualifica.....	10
Articolo 12 - Soci benemeriti e cariche onorarie.....	10

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Capo I – Generalità

Articolo 13 - Organi sociali.....	10
Articolo 14 - Eleggibilità ed incompatibilità.....	11
Articolo 15 - Decadenza degli organi sociali.....	11
Articolo 16 - Sostituzioni di componenti degli organi sociali.....	11
Articolo 17 - Inammissibilità delle deleghe.....	11
Articolo 18 - Limiti alla discussione.....	12

Capo II – Assemblea generale dei soci

Articolo 19 - Definizione e compiti.....	12
Articolo 20 - Convocazione.....	12
Articolo 21 - Assemblea per referendum.....	13
Articolo 22 - Votazioni telematiche e per referendum.....	13

Capo III - Assemblea dei delegati

Articolo 23 - Assemblea dei delegati.....	13
Articolo 24 - Composizione.....	13
Articolo 25 - Compiti.....	13
Articolo 26 - Convocazione.....	14
Articolo 27 - Riunioni.....	14
Articolo 28 - Deliberazioni.....	14

Capo IV - Revisore dei conti

Articolo 29 - Revisore dei conti.....	14
Articolo 30 - Compiti.....	14

Capo V – Collegio dei probiviri

Articolo 31 - Collegio dei probiviri.....	15
Articolo 32 - Compiti.....	15
Articolo 33 - Deliberazioni.....	15

Capo VI – Consiglio direttivo

Articolo 34 – Consiglio direttivo.....	15
Articolo 35 – Compiti.....	16
Articolo 36 – Convocazione.....	16
Articolo 37 – Riunioni.....	16

Capo VII – Presidente	
Articolo 38 – Presidente.....“	16
Capo VIII – Altri incarichi	
Articolo 39 – Segretario.....“	17
Articolo 40 – Tesoriere.....“	17
Capo IX – Elezioni	
Articolo 41 – Commissione elettorale.....“	17
Articolo 42 – Regolamento elettorale.....“	18
TITOLO IV - CONTABILITÀ	
Capo I – Bilancio	
Articolo 43 - Esercizio sociale.....“	18
Articolo 44 - Patrimonio (Fondo comune).....“	18
Articolo 45 - Disposizioni contabili.....“	18
Capo II - Prestazioni di solidarietà	
Articolo 46 – Scopi.....“	18
Articolo 47 - Destinatari delle prestazioni.....“	18
Articolo 48 - Limiti delle prestazioni.....“	19
Articolo 49 – Condizioni.....“	19
Articolo 50 - Contributi a fondo perduto.....“	19
TITOLO V - DISCIPLINA	
Articolo 51 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria.....“	19
Articolo 52 - Provvedimenti disciplinari.....“	19
Articolo 53 – Giuri d'onore.....“	20
TITOLO VI - LIQUIDAZIONE E NORME FINALI	
Articolo 54 – Liquidazione.....“	20
Articolo 55 - Norma di rinvio.....“	20
Articolo 56 - Norma finale.....“	20
Allegato – Simbolo identificativo.....“	20
2) – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	
TITOLO I – LE ELEZIONI	
Articolo 1– Premessa.....“	22
Articolo 2 - Circoscrizioni elettorali.....“	22
Articolo 3 - Commissione elettorale.....“	22
Articolo 4 – Candidature.....“	22
Articolo 5 - Compilazione delle liste.....“	22
Articolo 6 - Voti di preferenza.....“	22
Articolo 7 – Risultati della votazione.....“	23
Articolo 8 – Opzione.....“	23
Allegato all’articolo 2 – Le circoscrizioni elettorali.....“	23
TITOLO II – GLI ORGANI SOCIALI	
Capo I – L’Assemblea dei soci	
Articolo 9 – Presidenza.....“	25
Articolo 10 – Ordine del giorno.....“	25
Articolo 11 – Poteri del Presidente.....“	25
Capo II - La discussione	
Articolo 12 – Fatto personale.....“	25
Articolo 13 – Richiami alle norme.....“	25
Articolo 14 – Pregiudiziale e sospensiva.....“	25

Capo III – Le votazioni

Articolo 15 – Maggioranze.....	“	26
Articolo 16 – Elezioni.....	“	26
Articolo 17 – Altre votazioni.....	“	26
Articolo 18 – Chiusura della discussione.....	“	26
Articolo 19 – Votazione per referendum.....	“	26

Capo IV – Il Consiglio direttivo

Articolo 20 – Tenuta delle sedute.....	“	26
Articolo 21 – Verbale.....	“	27

Capo V – Il Revisore dei conti

Articolo 22 – Tenuta delle sedute.....	“	27
--	---	----

Capo VI – Le competenze

Articolo 23 – Il segretario.....	“	27
Articolo 24 – Il tesoriere.....	“	27

Capo VII – Il lodo arbitrale

Articolo 25 – Richiesta di arbitrato.....	“	27
Articolo 26 – Emissione del lodo.....	“	28

TITOLO III – LE PRESTAZIONI SOCIALI

Capo I – I soci

Articolo 27 – Premessa.....	“	28
Articolo 28 – Ripristino o modificazione della qualifica di socio.....	“	28
Articolo 29 – Pagamento delle quote associative.....	“	28

Capo II – La gestione

Articolo 30 – Rimborso delle spese ai consiglieri.....	“	29
Articolo 31 – Contabilità e redazione del bilancio – Controllo della gestione.....	“	29
Articolo 32 – Investimenti ed allocazione delle risorse.....	“	29
Articolo 33 – Prestazioni associative.....	“	29
Articolo 34 – Viaggi e soggiorni.....	“	30
Articolo 35 – Iniziative culturali.....	“	30
Articolo 36 – Attività sportiva.....	“	30
Articolo 37 – Iniziative nelle zone periferiche.....	“	30
Articolo 38 – Prestazioni di solidarietà.....	“	30
Articolo 39 – Premio di anzianità.....	“	30
Articolo 40 – Contributo di nuzialità.....	“	31
Articolo 41 – Contributo di natalità.....	“	31
Articolo 42 – Contributo di studio “Ghino Crucianelli”.....	“	31
Articolo 43 – Decesso dei soci.....	“	31
Articolo 44 – Sito internet, comunicazione tramite web ed area riservata ai soci.....	“	31

Allegato.....	“	32
---------------	---	----

Statuto 2024

Versione VIII

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione "CARIMA" è costituita, ai sensi delle norme sulle associazioni non riconosciute, prioritariamente fra dipendenti ed ex dipendenti bancari.
2. La sua costituzione, quale prima organizzazione sindacale aziendale, riconosciuta dall'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata con nota n.586 del 7 novembre 1944, è avvenuta come "Associazione fra i dipendenti della Cassa di risparmio della provincia di Macerata", per iniziativa di un gruppo di dipendenti della stessa Cassa di risparmio, trasformata nel 1992 in Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata.
3. Per la cessazione delle finalità sindacali, per le successive vicende aziendali e per le mutate esigenze degli iscritti, l'Associazione si è trasformata successivamente in "Associazione fra i dipendenti ed ex dipendenti della Cassa di risparmio della provincia di Macerata", quindi in "Associazione fra i dipendenti ed ex dipendenti del gruppo CARIMA" ed infine in "Associazione CARIMA".
4. L'Associazione è aconfessionale ed apolitica, non ha funzioni sindacali o di patronato; né essa né i suoi soci perseguono in alcun caso fini di lucro.
5. Ha durata illimitata e sede legale in Macerata.

Articolo 2 – Simbolo identificativo

1. L'Associazione adotta come simbolo identificativo, il fiore a cinque petali di color rosso mattone, già usato dalla Banca CARIMA S.p.a., sormontato dal picchio al naturale rivolto verso destra; un esemplare del simbolo è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

Articolo 3 – Territorio di riferimento

1. L'Associazione opera prevalentemente, ma non esclusivamente, nel territorio della provincia di Macerata ed in quello di riferimento della cessata Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

Articolo 4 – Finalità

1. L'Associazione:
 - a) promuove iniziative atte a suscitare, alimentare e migliorare concretamente le relazioni personali e la solidarietà umana fra tutti i soci;
 - b) promuove iniziative a carattere culturale, artistico, economico, ricreativo, turistico e sportivo fra tutti i soci;
 - c) promuove iniziative ed eventi anche in collaborazione:
 - 1) Con la Fondazione CARIMA;
 - 2) Con le aziende bancarie del territorio di riferimento, se dalle stesse riconosciuta come ente o associazione dopolavoristica aziendale;
 - 3) Con le associazioni ricreative e dopolavoristiche dei dipendenti delle medesime aziende bancarie;
 - d) promuove iniziative culturali e di solidarietà in collaborazione con associazioni ed enti locali e culturali, enti no-profit, associazioni umanitarie e di assistenza con sede o attività nel territorio di riferimento;
 - e) sovviene alle esigenze dei soci in situazioni di particolari difficoltà con iniziative solidali e

provvidenze economiche.

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, se necessario od opportuno e con i limiti del presente statuto, l'Associazione partecipa ad enti pubblici e privati, come associazioni di categoria, federazioni o enti di promozione sportiva, enti culturali o simili.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 – Categorie dei soci

1. Possono far parte dell'Associazione coloro che godono dei diritti civili e politici, hanno i requisiti di moralità idonei al buon andamento dell'Associazione stessa e sono, al momento dell'iscrizione, residenti nel territorio di riferimento, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.
2. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) fondatori;
 - b) ordinari;
 - c) aggregati.

Articolo 6 – Soci fondatori

1. Sono soci fondatori i soci regolarmente iscritti a qualsiasi titolo alla data del 31 marzo 2019.
2. Il coniuge, il convivente di fatto ed i figli conviventi del socio fondatore possono partecipare alle attività ed alle iniziative dell'Associazione nei limiti stabiliti dal Regolamento generale attuativo e dal Consiglio direttivo.

Articolo 7 – Soci ordinari

1. Sono soci ordinari tutti coloro che hanno aderito all'Associazione dopo il 1° aprile 2019.

Articolo 8 – Soci aggregati

1. Sono soci aggregati coloro che intendano partecipare a specifici settori di attività dell'Associazione o che non rientrino nella definizione dei soci ordinari e che siano presentati da almeno un socio fondatore.

Articolo 9 – Ammissione

1. Sono inoltre condizioni per il riconoscimento della qualifica di socio:
 - a) la presentazione della domanda di ammissione, contenente l'espressa accettazione di tutte le norme del presente statuto e di ogni altro regolamento dell'Associazione;
 - b) l'impegno di versare le quote sociali, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei delegati;
 - c) l'accettazione della domanda da parte del Consiglio direttivo, che può stabilire condizioni o decorrenze particolari.

Articolo 10 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno parità di diritti e doveri, salvo quanto riservato a favore dei soci fondatori o limitato per i soci aggregati.
2. In particolare hanno diritto:

- a) di partecipare all'Assemblea generale dei soci ed esprimere il proprio voto;
 - b) di approvare il rendiconto annuale ,lo stato patrimoniale, lo statuto e le sue modificazioni;
 - c) di elettorato attivo e passivo;
 - d) di consultare i libri dell'Associazione nel rispetto della riservatezza e della privacy e previa richiesta al presidente o al segretario dell'Associazione (registro degli associati, libro dei verbali degli organi sociali).
3. I soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme di una corretta convivenza, a quanto sancito dallo statuto e dalle deliberazioni prese dagli organi sociali.
 4. Nei confronti del socio inadempiente possono essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.

Articolo 11 – Perdita e variazione della qualifica

1. La qualifica di socio cessa:
 - a) per dimissioni, comunicate per iscritto all'Associazione non oltre il 30 novembre di ogni anno, con effetto, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) per la perdita o l'insussistenza dei requisiti soggettivi, indicati nello statuto, dichiarata dal Consiglio direttivo;
 - c) per morosità, dichiarata dal Consiglio direttivo, in caso di mancato pagamento della quota annuale per il secondo anno consecutivo o per il quarto, anche non consecutivo;
2. Il socio aggregato, che intende partecipare ad attività diverse da quella per cui ha aderito all'Associazione, deve variare la sua qualifica in quella di socio ordinario, secondo le modalità indiate nel Regolamento generale attuativo.
3. Non è mai consentita la variazione da socio ordinario a socio aggregato.

Articolo 12 – Soci benemeriti e cariche onorarie

1. L'assemblea generale dei soci può proclamare l'assegnazione di benemeritenze o di cariche d'onore per i soci che abbiano acquisito meriti e benemeritenze eccezionali verso l'Associazione.
2. L'assegnazione è fatta dall'Assemblea dei Soci per acclamazione, se la riunione è in presenza, o con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, se la riunione è telematica o per referendum.
3. Le cariche onorarie (presidente, Vicepresidente, consigliere, consultore) sono assegnate a vita, salva motivata revoca da parte dell'Assemblea dei Soci.
4. La carica di presidente onorario non può essere assegnata contemporaneamente a più persone.
5. I titolari di cariche onorifiche possono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo, con voto meramente consultivo.

Commentato [CC1]:

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Capo I – Generalità

Articolo 13 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci,
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Revisore dei conti;
- d) il Collegio dei probiviri.
- e) il Consiglio direttivo;
- f) il Presidente.

Articolo 14 - Eleggibilità ed incompatibilità

1. Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci aventi diritto al voto e che siano iscritti da almeno tre anni.
2. Tutte le cariche sociali sono confermabili e sono conferite ed accettate a titolo gratuito, tranne quella del Revisore dei conti che può essere retribuita ove ricoperta da un non socio.
3. Le cariche gratuite danno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché dalla stessa preventivamente autorizzate.

Articolo 15 – Decadenza degli organi sociali

1. In tutti i casi di decadenza deve essere garantita la continuità della gestione sociale, come segue:
 - a) dimissioni, impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente; il Consiglio direttivo gestisce l'ordinaria amministrazione unitamente al vicepresidente vicario fino alla successiva riunione dello stesso, che deve essere convocata e tenuta entro sessanta giorni, per il rinnovo della carica;
 - b) dimissioni contemporanee (pervenute alla segreteria in un arco temporale massimo di sette giorni) della maggioranza dei consiglieri: decadenza immediata dell'intero Consiglio direttivo e del Presidente, il quale resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione del Consiglio direttivo da parte dell'Assemblea dei delegati che deve essere convocata e tenuta entro sessanta giorni.
2. Le dimissioni che determinano la decadenza dell'organo sono irrevocabili.

Articolo 16 – Sostituzioni di componenti degli organi sociali

1. In caso di vacanza per qualsiasi motivo (decadenza, morte, dimissioni, ecc.) di uno o più componenti degli organi sociali, si procede alla sostituzione come segue:
 - a) Per i componenti dell'Assemblea dei delegati, con il primo dei non eletti nella stessa circoscrizione, ove esistente; in mancanza, il posto resta vacante fino alle successive elezioni, purché rimanga in carica la maggioranza dei componenti; in caso contrario, decade l'intera Assemblea dei delegati;
 - b) Per i componenti del Consiglio direttivo con un nuovo componente eletto dalla successiva Assemblea dei delegati;
 - c) Per i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri, con nuove nomine, fino alla successiva Assemblea generale dei soci, da parte dell'Assemblea dei delegati;
 - d) Per il Revisore dei conti, con il supplente, se nominato, o con nuove nomine, fino alla successiva Assemblea generale dei soci, da parte dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 17 - Inammissibilità delle deleghe

1. I soci ed i componenti degli organi sociali debbono partecipare alle riunioni personalmente; non è ammesso il voto per delega, salvo quanto previsto per l'Assemblea annuale dei soci.

Articolo 18 – Limiti alla discussione

1. Tutti gli organi collegiali non possono né discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, intendendosi pertanto, limitata alle sole comunicazioni l'indicazione generica "varie ed eventuali" contenuta nell'ordine del giorno.
2. La totalità dei componenti l'organo collegiale presenti può decidere la trattazione di ulteriori argomenti, ma le eventuali deliberazioni adottate debbono essere ratificate nella successiva riunione dell'organo.

Capo II – Assemblea generale dei soci

Articolo 19 – Definizione e compiti

1. L'Assemblea generale dei soci, composta da tutti i soci di qualunque categoria in regola con i doveri indicati nel presente statuto, è organo di primo livello ed ha i seguenti compiti:
 - a) approvare, modificare ed abrogare lo statuto sociale;
 - b) approvare lo stato patrimoniale e il rendiconto annuale della gestione, proposti dal Consiglio direttivo;
 - c) eleggere i componenti dell'Assemblea dei delegati e del Collegio dei probiviri, il Revisore dei conti ed il suo supplente;
 - d) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale dei soci si svolge con le modalità indicate nei successivi articoli e nel Regolamento attuativo.

Articolo 20 – Convocazione

1. L'Assemblea generale dei soci è convocata dal presidente, entro il 30 giugno di ogni anno, su deliberazione del Consiglio direttivo, con avviso ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata, per l'approvazione dello stato patrimoniale e del rendiconto annuale della gestione.
2. L'Assemblea annuale dei soci può, oltre a nominare soci benemeriti ed assegnare cariche onorarie, approvare mozioni od ordini del giorno concernenti l'indirizzo generale delle attività dell'Associazione e la sua organizzazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
4. In deroga al principio generale, è ammessa la partecipazione per delega irrevocabile conferita ad un socio fondatore; ogni socio partecipante non può avere più di due deleghe.
5. L'Assemblea è valida con qualunque numero di soci partecipanti, di persona o per delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti.

Articolo 21 – Assemblea per referendum

1. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni; allo stesso deve essere allegata la scheda di votazione con i nomi dei candidati o il quesito referendario.

Articolo 22 – Votazioni telematiche e per referendum

1. La votazione per referendum avviene per corrispondenza, cartacea o telematica, e le schede esprimenti il voto devono pervenire entro e non oltre il termine di chiusura della votazione.
2. Le elezioni degli organi sociali avvengono a maggioranza semplice senza quorum, con le modalità previste nel presente statuto e nel regolamento attuativo.
3. Dei risultati delle votazioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, nonché dalla Commissione elettorale, se trattasi di elezioni.

Capo III - Assemblea dei delegati

Articolo 23 – Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo di indirizzo e di programmazione dell'Associazione e dura in carica un triennio, con inizio dal 1° aprile successivo all'elezione, salvo il caso di ricostituzione per decadenza.
2. È organo di secondo livello ed ha un numero variabile di componenti, proporzionale al numero dei soci.

Articolo 24 – Composizione

1. L'Assemblea dei delegati è composta in modo da rappresentare la distribuzione territoriale degli iscritti ed in proporzione al loro numero.
2. La proporzione dei componenti è tra uno ogni trenta e uno ogni cinquanta soci (o frazioni superiori rispettivamente a quindici od a venticinque), così come disposto dal Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dei delegati.

Articolo 25 – Compiti

1. L'Assemblea dei delegati ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere nel proprio seno, con votazioni separate e successive:
 - 1) il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo;
 - 2) il Vicepresidente che assume anche la carica di Vicepresidente dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo.
 - 3) i restanti componenti elettivi del Consiglio direttivo, fino al raggiungimento del numero complessivo fissato.
 - b) Formulare gli indirizzi generali per l'attività dell'Associazione, nell'ambito delle finalità e delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea generale dei soci;
 - c) Approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni;
 - d) giudicare sulla legittimità statutaria dell'operato degli altri organi sociali;
 - e) fissare l'importo delle quote sociali per l'anno successivo, anche con differenti importi;
 - f) approvare, su proposta del Consiglio direttivo, il Regolamento generale attuativo, il Regolamento elettorale e il Regolamento per la tutela dei dati personali, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica;
 - g) dichiarare decaduti per gravi motivi, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio direttivo, provvedendo ad una nuova nomina entro trenta giorni;
 - h) dichiarare decaduti per gravi motivi, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in

carica il Revisore dei conti od il Collegio dei Probiviri, nominando, se necessario, un commissario per l'indizione delle elezioni per la ricostituzione degli organi;

- i) proporre all'Assemblea generale dei soci, convocata per referendum, le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia riservato alla competenza di altro organo sociale.

Articolo 26 – Convocazione

1. L'Assemblea dei delegati è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata.
2. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora, l'indicazione del luogo della riunione, sia della prima, sia della seconda convocazione, nel caso che la prima vada deserta.
3. La convocazione può essere chiesta anche da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Revisore dei conti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 27 – Riunioni

1. L'Assemblea dei delegati, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza personale della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con la presenza almeno di un terzo dei componenti.
2. Delle riunioni dell'Assemblea dei delegati viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori, se nominati.
3. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive dell'Assemblea dei delegati sono dichiarati decaduti.

Articolo 28 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni, se non diversamente prescritto, sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti e sono obbligatorie anche per il componente assente o dissenziente.
2. Le deliberazioni sono, di regola, prese con voto scritto e segreto; l'Assemblea dei delegati può, peraltro, decidere per la votazione per alzata di mano o per appello nominale o per acclamazione.

Capo IV - Revisore dei conti

Articolo 29 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti ed il suo supplente sono eletti dall'Assemblea generale dei soci e durano in carica tre anni.
2. Svolge, come organo monocratico, le stesse funzioni che competono ad un collegio sindacale.
3. Il supplente esercita le stesse funzioni del Revisore effettivo in caso di suo legittimo impedimento o di vacanza, previa comunicazione al Presidente dell'Associazione.

Articolo 30 - Compiti

1. Il Revisore dei conti deve:

- a) Controllare ed accertare la regolarità amministrativa dell'Associazione, formulando proposte, consigli e rilievi;
- b) Vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
- c) Esercitare il controllo contabile;
- d) Redigere una propria relazione sullo stato patrimoniale e sul rendiconto annuale della gestione ed esprimere il proprio parere non vincolante sulle proposte di modificazione dello statuto.

Capo V – Collegio dei probiviri

Articolo 31 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni ed è composto di tre membri.
2. Il Collegio, all'inizio del mandato e per tutta la sua durata, nomina il suo presidente.

Articolo 32 - Compiti

1. Il Collegio dei probiviri ha il compito di vigilare sul buon nome e sull'andamento morale dell'Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, tutte le controversie che insorgano tra i soci e delle quali sia investito su richiesta di uno degli interessati, nonché quelle che insorgano tra i soci e gli altri Organi sociali.
2. In particolare, può annullare, se infondati o illegittimi, entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo da parte dei soci interessati, i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c).
3. Ha inoltre il compito di adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata, appellabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione all'interessato.

Articolo 33 - Deliberazioni

1. Il Collegio dei Probiviri esamina e delibera a maggioranza sulle questioni ad esso sottoposte con la presenza dei tre componenti, salva la radiazione, che deve essere deliberata all'unanimità.

Capo VI – Consiglio direttivo

Articolo 34 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque ad undici membri, come determinato dall'Assemblea dei delegati prima della nomina.
2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e, comunque, per la stessa durata della carica dell'Assemblea dei delegati che li ha nominati.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo debbono essere dichiarati decaduti.

Articolo 35 – Compiti

1. Il Consiglio direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali ed inoltre:
 - a) provvede all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione dell'Associazione nei limiti e secondo le modalità indicate nel bilancio preventivo, approvato dall'Assemblea dei delegati;
 - b) elegge, nel proprio seno, il Segretario, un eventuale vicesegretario e il Tesoriere;
 - c) assegna ogni altro incarico ritenuto opportuno e necessario per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, stabilendone preventivamente il programma di massima;
 - d) delibera la proposta di bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei delegati e la proposta di stato patrimoniale e rendiconto annuale della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale dei soci;
 - e) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci e sulla loro cessazione;
 - f) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei delegati e dell'Assemblea generale dei soci;
 - g) provvede a tenere al corrente periodicamente i soci dell'attività svolta;
 - h) ha facoltà di intraprendere iniziative o concedere provvidenze economiche in favore dei soci, in casi di estrema e comprovata necessità;
 - i) promuove iniziative ed attua i provvedimenti diretti a conseguire i fini dell'Associazione, adottando le relative deliberazioni;
 - j) convoca l'Assemblea generale dei soci e nomina la Commissione elettorale, fissando per le candidature un termine non inferiore a trenta giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea generale dei soci.

Articolo 36–Convocazione

1. I consiglieri sono convocati almeno due volte all'anno con avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo.
2. La convocazione può essere chiesta anche da un terzo dei componenti in carica o dal Collegio sindacale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 37 – Riunioni

1. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni, se non diversamente prescritto, sono prese a maggioranza assoluta di voti.
3. In caso di parità, nella votazione palese decide il voto di chi presiede la riunione; in quelle a scrutinio segreto, la proposta per non è accolta.

Capo VII – Presidente

Articolo 38 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei delegati, nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, con potestà di delega, anche in giudizio e in ogni grado di giurisdizione; ed inoltre
 - a) presiede l'Assemblea dei delegati ed il Consiglio direttivo;

- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci, dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo;
 - c) Coordina e sorveglia tutta l'attività dell'Associazione, adempie agli incarichi che gli vengono affidati dall'Assemblea dei delegati e dal Consiglio direttivo;
 - d) adotta, in via d'urgenza, tutti i provvedimenti imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di comunicarli al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, con uguali poteri.
4. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente, uguali poteri vengono esercitati congiuntamente dal Segretario e dal Tesoriere.

Capo VIII – Altri incarichi

Articolo 39 – Segretario

1. Il Segretario (o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesegretario, se nominato):
- a) Redige i verbali dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo;
 - b) È responsabile della gestione del sito internet dell'Associazione e di ogni altro dispositivo informatico utilizzato per la comunicazione ed il trattamento dei dati informatici;
 - c) Cura la conservazione dei verbali e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - d) Cura la redazione e l'aggiornamento del libro dei soci;
 - e) Coordina l'attività dei soci volontari che collaborano gratuitamente con la segreteria dell'Associazione per l'attività di gestione o per la realizzazione di iniziative od eventi.

Articolo 40 – Tesoriere

1. Il Tesoriere:
- a) Cura la tenuta della contabilità e la gestione del patrimonio dell'Associazione, secondo le decisioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei delegati;
 - b) Cura la liquidazione degli impegni di spesa assunti dal Consiglio direttivo, nei limiti previsti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei delegati;
 - c) Cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altro titolo dell'Associazione;
 - a) Ha il potere di operare, congiuntamente con il Presidente o disgiuntamente nei limiti di delega disposti dal Consiglio direttivo, sulle posizioni bancarie intestate all'Associazione;
 - b) Redige e propone al Consiglio direttivo il progetto di stato patrimoniale e il rendiconto annuale della gestione;
 - c) Su richiesta del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti, esibisce la documentazione contabile attestante la movimentazione economico – finanziaria;
 - d) Cura la conservazione della documentazione contabile.

Capo IX – Elezioni

Articolo 41 – Commissione elettorale

1. Le elezioni sono gestite da una Commissione elettorale, composta da almeno tre soci, nominata dal Consiglio direttivo, con il compito di accettare le candidature, predisporre le liste e le schede elettorali, effettuare lo spoglio delle schede votate o la verifica delle votazioni telematiche, e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 42 – Regolamento elettorale

1. Le norme per lo svolgimento delle votazioni, per la definizione delle circoscrizioni elettorali, per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle votazioni ed ogni altra le, adottato e modificato con deliberazione dell'Assemblea dei delegati, approvata da almeno due terzi dei componenti.

TITOLO IV - CONTABILITÀ

Capo I – Bilancio

Articolo 43 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 44 – Patrimonio (Fondo comune)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) Dalle contribuzioni degli iscritti;
 - b) Da ogni altro versamento e dalle eventuali erogazioni liberali da parte delle aziende od enti a cui appartengono i soci, nonché di altri enti o persone;
 - c) Da attrezzature, arredi e quanto acquistato con i fondi sociali.
2. In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio netto che rimane disponibile, dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Associazione, deve essere devoluto a favore di enti o associazioni di beneficenza aventi sede nel territorio di riferimento, come disposto dalla deliberazione di scioglimento.

Articolo 45 – Disposizioni contabili

1. Lo stato patrimoniale ed il rendiconto annuale della gestione sono resi noti a tutti i soci entro il termine di trenta giorni dall'approvazione.
2. Le spese sono autorizzate dal presidente e dal tesoriere per la loro liquidazione, verificatane la conformità alle previsioni di bilancio approvate dall'Assemblea dei delegati.
3. Il Regolamento generale attuativo fissa i criteri ed i limiti per gli investimenti e per l'allocazione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Capo II – Prestazioni di solidarietà

Articolo 46 – Scopi

1. Le prestazioni di solidarietà consistono nella concessione di provvidenze economiche ai soci, che si trovino in particolari, eccezionali e comprovate difficoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo, nei limiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 47 – Destinatari delle prestazioni

1. Hanno diritto di avvalersi delle prestazioni di solidarietà i soci che abbiano almeno cinque anni di anzianità d'iscrizione all'Associazione, salva deroga esplicita e motivata, per gravi ed ec-

cezionali circostanze.

Articolo 48 – Limiti delle prestazioni

1. I prestiti debbono essere rimborsati nel periodo massimo di tre anni, senza corresponsione di interessi o commissioni.
2. L'ammontare di ogni singolo prestito non può superare l'importo di euro 2.000(duemila).
3. Tuttavia, tale limite può essere superato, in via eccezionale, ad unanimità di voti, fino ad un massimo di euro 4.000(quattromila).
4. In ogni caso, il totale dei prestiti concessi non può essere superiore ad un decimo del patrimonio netto dell'Associazione, quale risulta dall'ultimo stato patrimoniale approvato dall'Assemblea generale dei soci.
5. Il Consiglio direttivo, ad unanimità di voti, sentito il parere favorevole del Revisore dei conti e tenuto conto della svalutazione monetaria, può aumentare, temporaneamente o permanentemente, fino al doppio l'importo sopraindicato, senza necessità di modificazione statutaria.

Articolo 49 – Condizioni

1. I prestiti vengono concessi contro rilascio di effetti cambiari sottoscritti dal socio beneficiario a favore dell'Associazione con l'avallo di un familiare di gradimento del Consiglio direttivo, che può concedere eccezionalmente l'esenzione dal rilascio dell'avallo.

Articolo 50 – Contributi a fondo perduto

1. In casi eccezionali e particolari, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, può concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima di € 1.000,00 (mille).

TITOLO V - DISCIPLINA

Articolo 51 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione o fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo del Collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 808 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sociale.
3. Il Collegio dei probiviri è attivato su richiesta scritta di una delle parti.

Articolo 52 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Collegio dei probiviri ha inoltre il compito di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata:
 - a) richiamo verbale o scritto;
 - b) sospensione per un periodo non superiore ad un anno;
 - c) radiazione.
2. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono appellabili presso il Giurì d'onore con ricorso presentato entro il termine di quindici giorni al Presidente dell'Associazione.

Articolo 53 – Giurì d'onore

1. Il Giurì d'onore è composto di tre giudici designati uno dal Presidente dell'Associazione, uno dal socio ricorrente, unitamente alla richiesta di costituzione, ed il terzo dai primi due.
2. In caso di mancata designazione del secondo giudice, entro quindici giorni dalla richiesta, ed in caso di disaccordo dei giudici sulla designazione del Presidente del Giurì d'onore, provvede il Revisore dei conti.
3. Il Giurì d'onore, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo, processo verbale.
4. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
5. La decisione è deliberata a maggioranza di voti dai membri riuniti collegialmente ed è redatta per iscritto, contenendo:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stata deliberata;
 - e) la sottoscrizione di tutti i membri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui ciascuna è apposta.
6. La decisione ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
7. Il pagamento delle spese per il funzionamento del Giurì d'onore è a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del Giurì stesso.

TITOLO VI – LIQUIDAZIONE E NORME FINALI

Articolo 54–Liquidazione

1. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea generale dei soci delibera altresì, su proposta dell'Assemblea dei delegati, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale residuale.

Articolo 55 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.

Articolo 56 – Norma finale

1. Il presente statuto è stato approvato, per referendum, dall'Assemblea dei soci del 9 febbraio 2024 ed entra in vigore il 1° aprile 2024.

Allegato – Simbolo identificativo

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 dello statuto, il simbolo identificativo adottato dall'Associazione ed ivi descritto è qui riportato graficamente.



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

TITOLO I – LE ELEZIONI

Articolo 1 – Premessa

1. Le disposizioni che seguono definiscono le norme per lo svolgimento delle procedure elettorali, per la definizione delle circoscrizioni elettorali, per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle votazioni e per ogni altra disposizione connessa.
2. Tali norme, che hanno fondamento nelle prescrizioni statutarie (articolo 25), sono adottate e modificate con deliberazione dell'Assemblea dei delegati, approvata da almeno due terzi dei componenti in carica.

Articolo 2 - Circoscrizioni elettorali

1. Per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei delegati, i soci sono divisi in tre circoscrizioni elettorali su base territoriale, secondo la residenza anagrafica, per ognuna delle quali sono eletti i delegati in proporzione di un delegato ogni quaranta soci elettori (o frazioni superiori a venti).
2. L'elenco dei Comuni compresi in ognuna delle tre circoscrizioni elettorali è riportato in allegato con riferimento al presente articolo, di cui costituisce parte integrante, e può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei delegati, approvata da almeno due terzi dei componenti in carica.
3. I mutamenti di residenza successivi alle elezioni non hanno alcun effetto sulla legittimità della carica assunta, purché sia mantenuta la qualifica di socio.
4. Per l'elezione del Revisore dei conti e del Collegio dei probiviri la circoscrizione è unica.

Articolo 3 - Commissione elettorale

1. Le elezioni sono gestite da una Commissione elettorale, composta da almeno tre soci, nominata dal Consiglio direttivo tra i soci non candidati, con il compito di accettare le candidature, predisporre le liste e le schede elettorali, effettuare lo spoglio delle schede votate o la verifica delle votazioni telematiche, e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 4 – Candidature

1. Il socio, in possesso dei requisiti di eleggibilità ed i regola con i doveri societari, che intende candidarsi per l'Assemblea dei delegati o come Revisore dei conti o per il Collegio dei probiviri, deve proporre la propria formale candidatura, sottoscritta da almeno cinque soci fondatori od ordinari, salvo che non sia componente uscente dell'organo.
2. La candidatura si propone per iscritto, indicando specificatamente la carica per la quale è presentata e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della candidatura.
3. Le candidature devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea generale dei soci.
4. I componenti uscenti di qualsiasi organo sono in ogni caso candidati d'ufficio per lo stesso organo, a meno che non dichiarino per iscritto, entro il decimo giorno antecedente la celebrazione dell'assemblea, di voler rinunciare alla candidatura o di candidarsi per una carica diversa da quella ricoperta.

Articolo 5 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini, si provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche e per circoscrizione, elencando i candidati in ordine alfabetico.

Articolo 6 - Voti di preferenza

1. I voti di preferenza espressi per chi non sia candidato non possono essere attribuiti.
2. Ciascun elettore può esprimere tanti voti di preferenza per quanti sono i componenti di ciascun organo da eleggere.

Articolo 7 – Risultati della votazione

1. Al termine della votazione, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede ed alla verifica dei voti cartacei od elettronici ottenuti da ciascun candidato, proclamando eletti i candidati maggiormente votati nel numero previsto per ogni organo sociale.
2. Per il Revisore dei conti il maggior votato è il revisore effettivo, mentre il secondo è il supplente.
3. In caso di parità di voti vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) viene confermato il componente uscente;
 - b) viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - c) viene eletto il più anziano di età.

Articolo 8 – Opzione


1. L'eletto a più cariche, entro sette giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità, e comunque entro e non oltre la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l'opzione.
2. re possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l'opzione.
3. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto.
4. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Allegato all'articolo 2 – Le circoscrizioni elettorali

1. Le circoscrizioni elettorali, con decorrenza dalle elezioni per il 2024-2026, sono le seguenti:
 - a) Circoscrizione n. 1 – Macerata ed extra regione: comprende il comune di Macerata e tutte le località al di fuori della regione Marche;
 - b) Circoscrizione n. 2 – Camerino – Tolentino: comprende tutti i comuni delle province di Ancona e Pesaro Urbino, nonché i seguenti comuni della provincia di Macerata: Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Samano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valformace, Visso;
 - c) Circoscrizione n. 3 – Civitanova Marche - Recanati: comprende tutti i comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo, nonché i seguenti comuni della provincia di Macerata: Appignano, Caldarola, Civitanova Marche, Corridonia, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.
2. La loro composizione è inoltre riportata in mappa ed in forma tabellare, con l'indicazione degli attuali elettori e del numero degli eligendi (dati al 31 marzo 2024).

Circoscrizione n. 1 - Gialla Macerata ed extra regione	11	Circoscrizione n. 2 - Verde Camerino - Tolentino	6	Circoscrizione n. 3 - Celeste Civitanova Marche - Recanati	7
-soci n.	423	-soci n.	249	-soci n.	267
Comune di Macerata	366	Provincia di Ancona	54	Provincia di Ascoli Piceno	22
Regioni extra Marche	57	Provincia di Pesaro	3	Provincia di Fermo	35
		01) Apiro	3	02) Appignano	11
		03) Belforte del Chienti	5	05) Caldarola	3
		04) Bolognola		12) Civitanova Marche	45
		06) Camerino	9	14) Corridonia	40
		07) Camporotondo di Fiastrone		23) Mogliano	9
		08) Castelraimondo	15	25) Monte San Giusto	5
		09) Castelsantangelo sul Nera	1	27) Montecassiano	13
		10) Cessapalombo	1	28) Montecosaro	3
		11) Cingoli	10	29) Montefano	4
		13) Colmurano	2	30) Montelupone	8
		15) Esanatoglia	7	31) Morrovalle	15
		16) Fiastra		33) Penna San Giovanni	2
		17) Fiuminata	2	34) Petriolo	3
		18) Gagliole		39) Porto Recanati	11
		19) Gualdo	3	40) Potenza Picena	9
		20) Loro Piceno	3	41) Recanati	29
		22) Matelica	10		
		24) Monte Cavallo			
		26) Monte San Martino			
		32) Muccia	1		

		35) Pieve Torina	1		
		36) Pioraco			
		37) Poggio San Vicino			
		38) Pollenza	18		
		42) Ripe San Ginesio			
		43) San Ginesio	7		
		44) San Severino Marche	12		
		45) Sant'Angelo in Pontano			
		46) Samano	3		
		47) Sefro			
		48) Serrapetrona	6		
		49) Serravalle di Chienti	1		
		50) Tolentino	38		
		51) Treia	24		
		52) Urbisaglia	7		
		53) Ussita	2		
		54) Valformace			
		55) Visso	1		
		Totale degli elettori	939	Totale degli eligendi (1/40)	24



TITOLO II – GLI ORGANI SOCIALI

Capo I – L’Assemblea dei soci

Articolo 9 – Presidenza

1. Le norme relative all’assemblea dei soci si applicano per analogia anche agli altri organi sociali, in quanto compatibili.
2. Le sedute dell’Assemblea dei soci sono dirette dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi di statuto.
3. Su proposta del Presidente, l’assemblea nomina un segretario e, ove necessario, due o più scrutatori.

Articolo 10 – Ordine del giorno

1. L’Assemblea dei soci non può né discutere né deliberare su materie che non siano all’ordine del giorno.
2. Tale norma non si applica se la discussione della materia estranea all’ordine del giorno è votata da almeno due terzi dei partecipanti alla seduta.
3. Non possono, in ogni caso, essere discusse e deliberate al di fuori dell’ordine del giorno le seguenti materie:

Articolo 11 – Poteri del Presidente

1. Nessuno può intervenire senza il permesso di chi presiede la riunione.
2. Se un partecipante turba l’ordine o pronuncia parole offensive o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo all’ordine nella stessa seduta, il Presidente propone alla Assemblea l’esclusione dai lavori del socio, che viene votata immediatamente per alzata e seduta.
4. Restano in ogni caso applicabili le sanzioni disciplinari previste dallo statuto.

Capo II - La discussione

Articolo 12 – Fatto personale

1. Nessuno può allontanarsi dall’argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto od al Regolamento o per fatto personale.
2. È considerato fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni diverse o contrarie a quelle espresse.
3. Sulla sussistenza o meno del fatto personale decide chi presiede la riunione.
4. Il Presidente può interdire la parola, per il resto della discussione sull’argomento in esame, al partecipante che, dopo il richiamo, continui a discostarsene.

Articolo 13 – Richiami alle norme

1. I richiami allo statuto, al Regolamento generale ed all’ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

Articolo 14 – Pregiudiziale e sospensiva

1. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debba rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione.
2. Questa iniziata, possono essere proposte solo con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.

Capo III – Le votazioni

Articolo 15 – Maggioranze

1. Le deliberazioni non sono valide se non sono state votate a maggioranza assoluta di voti, salvo che lo statuto od il Regolamento stabiliscano una maggioranza diversa.
2. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.
3. Per le elezioni, in caso di parità di voti vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) viene confermato il componente uscente;
 - b) viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - c) viene eletto il più anziano di età.
4. Quando venga richiesta dallo statuto o dal Regolamento una maggioranza assoluta od altrimenti qualificata, nel computo dei votanti vanno conteggiati anche gli astenuti.
5. I voti nulli vanno invece esclusi.

Articolo 16 – Elezioni

1. Tutte le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice di voti o per acclamazione.
2. In caso di parità, se necessario, nelle riunioni in presenza, si procede al ballottaggio; in quelle non in presenza, si procede come previsto nell'articolo 7.
3. Per l'elezione del Presidente, la maggioranza richiesta è quella assoluta dei componenti in carica; ove non venga raggiunta tale maggioranza, la votazione viene ripetuta.
4. Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.

Articolo 17 – Altre votazioni

1. Le altre votazioni di approvazione o rigetto di proposte o altro avvengono per alzata e seduta, salvo che, per evitare confusioni o per altro motivo, venga richiesto l'appello nominale.
2. Le votazioni per alzata e seduta sono soggette a controprova immediatamente dopo la proclamazione dei risultati.
3. L'appello nominale è sempre necessario per le votazioni di revoca di incaricati, di consiglieri o di membri di organi sociali.

Articolo 18 – Chiusura della discussione

1. Iniziativa la votazione non è più concessa la parola, salvo che per richiamo alle norme sull'esecuzione delle votazioni esposte nel presente Regolamento generale.

Articolo 19 – Votazione per referendum

1. La votazione per referendum avviene con due modalità, secondo la tipologia del socio:
 - a) tramite il sito internet, con uso di una scheda elettronica che riporta il quesito referendario o i nominativi dei candidati per ciascuna carica;
 - b) tramite posta ordinaria, con scheda cartacea avente le medesime caratteristiche di quella elettronica.

Capo IV – Il Consiglio direttivo

Articolo 20 – Tenuta delle sedute

1. Per le sedute del Consiglio direttivo, nonché di ogni altro organo sociale collegiale, valgono, in quanto applicabili, le norme esposte per l'Assemblea dei soci, nonché quelle riportate negli articoli dello statuto riferentisi agli organi medesimi.

Articolo 21 – Verbale

1. Il verbale delle sedute del Consiglio direttivo, redatto dal segretario, come quello delle sedute degli altri organi collegiali, deve contenere: l'indicazione dei presenti e quella degli assenti ingiustificati o dichiarati giustificati; l'argomento delle principali deliberazioni adottate; la sottoscrizione di chi ha redatto il verbale e del Presidente dell'organo o di chi ne fa le veci.

Capo V – I Revisori dei conti

Articolo 22 – Tenuta delle sedute

1. Il revisore supplente sostituisce di diritto il revisore effettivo nei casi di impedimento o di assenza preventivamente comunicati.
2. Il revisore supplente diventa effettivo nei casi di impedimento definitivo e di mancanza del revisore effettivo, fino alla successiva assemblea dei soci, che può:
 - a) confermare il supplente come effettivo, eleggendo un nuovo supplente;
 - b) eleggere un nuovo effettivo.
3. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza prevista per i revisori sostituiti.

Capo VI - Le competenze

Articolo 23 – Il segretario

1. Il segretario ha, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) ricevere le domande di ammissione a socio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, e comunicare il loro esito;
 - b) comunicare ai singoli membri la convocazione del Consiglio direttivo disposta dal Presidente;
 - c) curare i rapporti dell'Associazione con gli organi federali, sia centrali sia periferici, curando la riaffiliazione annuale, il pagamento delle quote federali, il tesseramento;
 - d) curare la corrispondenza dell'Associazione e la comunicazione di ogni genere tra l'Associazione ed i soci e tutti gli altri adempimenti di segreteria;
 - e) compilare i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e, se richiesto, dell'assemblea dei soci;
 - f) curare la conservazione dei registri dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei soci, del Collegio dei probiviri e dei Revisori e di ogni altro eventuale organo sociale;
 - g) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali, per la parte di sua competenza.

Articolo 24 – Il tesoriere

1. Il tesoriere ha, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) curare che siano effettuate le riscossioni ed i pagamenti di ogni genere, con la raccolta e la conservazione di ogni documento giustificativo;
 - b) curare la tenuta dei libri contabili dell'Associazione, esibendoli, su richiesta, alle riunioni degli organi sociali.

Capo VII – Il lodo arbitrale

Articolo 25 – Richiesta di arbitrato

1. Chi intende sottoporre una controversia al Collegio arbitrale deve farne richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio dei Probiviri (se costituito) ed alla controparte.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato.
3. La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato,

con comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente.

4. Entro i successivi venti giorni, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale; in caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio arbitrale, provvede il Collegio dei probiviri.
5. Il Collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale; ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
6. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

Articolo 26 – Emissione del lodo

1. Il lodo è deliberato a maggioranza, è redatto per iscritto e deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
2. È valido il lodo sottoscritto da due arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in riunione collegiale, con l'espressa dichiarazione che il terzo arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

TITOLO III – LE PRESTAZIONI SOCIALI

Articolo 27 – Premessa

1. Lo scopo delle norme che seguono è quello di indicare prassi, comportamenti e criteri uniformi per dare attuazione alle previsioni relative alle prestazioni a favore dei soci, esplicitamente od implicitamente indicate nello statuto associativo, per consentire ai responsabili della gestione dell'associazione di operare con certezza nei casi analoghi e con uniformità nel tempo.

Articolo 28 - Ripristino o modificazione della qualifica di socio

1. In nessun caso è consentita la nuova iscrizione di un socio cessato, salvi casi eccezionali e giustificati deliberati dall'assemblea dei delegati, su proposta del Consiglio direttivo.
2. In nessun caso è consentito il passaggio da "SOCIO ORDINARIO" a "SOCIO AGGREGATO", mentre il passaggio da "SOCIO AGGREGATO" a "SOCIO ORDINARIO" è sempre consentito, anche in corso d'anno, con pagamento della differenza tra le quote sociali annuali delle due qualifiche.

Articolo 29 - Pagamento delle quote associative.

1. Premesso che non è normalmente consentito il pagamento in contanti e quello con Bancomat o carte di credito, il pagamento della quota sociale annuale avviene con le seguenti modalità:
 - a) **modalità ordinaria (iniziativa CARIMA):** i soci debbono notificare alla segreteria associativa il proprio codice IBAN, per consentire l'addebito automatico della quota sociale, di norma entro il 31 marzo di ciascun anno, in unica rata;
 - b) **modalità intermediata:** per i soci che hanno la possibilità di pagare con addebito sullo stipendio o sulla pensione da parte dell'azienda di appartenenza, è mantenuta in via transitoria, tale forma di pagamento, in unica rata, entro il 31 marzo di ciascun anno, ovvero in rate mensili uguali, con approssimazione della rata (quota annuale diviso il numero delle rate) al totale più vicino, per eccesso, alla quota deliberata dall'assemblea dei delegati;

- c) **modalità alternativa (iniziativa del socio):** in unica soluzione, entro il mese di gennaio di ogni anno, per i soci che pagano di loro iniziativa, tramite disposizione permanente di addebito sul proprio conto corrente o con altri mezzi diversi.
2. Nei casi di morosità, come indicato dallo statuto, la cancellazione del socio, ove non sanata, avviene al termine dell'anno in cui la morosità si è verificata, previa comunicazione al socio dell'evento e del termine.

Articolo 30 - Rimborso delle spese ai consiglieri

1. Ai sensi di statuto, il rimborso delle spese ai consiglieri ed agli altri incaricati è consentito solo, su specifica richiesta, per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei delegati o del Consiglio direttivo (oltreché per l'attività del Revisore dei conti e dei probiviri), limitatamente alle spese di viaggio e nella misura massima deliberata dall'assemblea dei delegati.
2. Inoltre, è consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di incarichi particolari, preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo o, nei casi di urgenza, dal Presidente o da chi lo sostituisce, con obbligo di comunicazione alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

Articolo 31 - Contabilità e redazione del bilancio – Controllo della gestione

1. La contabilità dell'associazione è tenuta sostanzialmente "per cassa", ma nella determinazione del rendiconto annuale è corretta, per quanto possibile, "per competenza", tenendo presenti le entrate e le uscite relative
- a) a manifestazioni od iniziative che si svolgano a cavallo di due esercizi ovvero
- b) a manifestazioni od iniziative che si svolgano nell'esercizio successivo, ma contabilizzate nell'esercizio in corso;
- c) a manifestazioni od iniziative che si siano svolte nell'esercizio, ma non ancora incassate o pagate al termine dello stesso.
2. Per il pagamento degli importi per i quali sia eccezionalmente prevista la rateazione, si provvede tramite disposizione diretta SEPA SDD.
3. Per ogni iniziativa deve essere redatto, di norma, un rendiconto specifico, con controllo e quadratura da parte di due consiglieri o collaboratori, preferibilmente tra coloro che hanno partecipato all'organizzazione ed alla gestione dell'iniziativa.

Articolo 32 – Investimenti ed allocazione delle risorse

1. Il patrimonio dell'associazione deve essere investito secondo criteri di cautela, privilegiando operazioni che garantiscano il più possibile il mantenimento del suo valore nel tempo e che abbiano un rischio moderato.
2. Deve essere anche rispettato il principio del frazionamento del rischio sia in relazione alla tipologia delle operazioni sia in relazione ai soggetti controparti.
3. L'assemblea dei delegati può autorizzare eccezionalmente operazioni in deroga ai predetti principi, ove esistano motivazioni consistenti per tali deroghe.

Articolo 32 – Prestazioni associative

1. Le prestazioni sono effettuate con i criteri e le limitazioni sotto indicate per ciascuna iniziative e con le seguenti norme di carattere generale:
- a) la determinazione dell'ammontare dei contributi è competenza del Consiglio direttivo o, nei casi d'urgenza, del Presidente o di chi lo sostituisce, salva comunicazione alla prima riunione successiva;
- b) il contributo è concesso solo al socio e, per i soli soci fondatori, anche ad un familiare (compreso tra quelli indicati nello statuto);
- c) quando siano previste riduzioni o gratuità o altre facilitazioni economiche in relazione al numero dei partecipanti o ad altro parametro, tali facilitazioni sono acquisite dall'Associazione a beneficio di tutti i partecipanti, esclusa in ogni caso la fruizione diretta da parte di uno o più soci partecipanti, salvo che ciò, in casi eccezionali e motivati, sia stato deliberato ed autorizzato dal Consiglio direttivo;
- d) le iniziative, salvo che a ciò sia espressamente derogato, sono riservate esclusivamente ai soci fondatori, ordinari od aggregati ed ai familiari dei soci fondatori; la partecipazione di estranei non è consentita, salva autorizzazione eccezionale del Consiglio direttivo e con pagamento integrale della prestazione; di regola la partecipazione in deroga può essere consentita solo:
- 1) in accompagnamento ad un socio (in particolare, per evitare il sovrapprezzo, ad esempio, previsto per la camera singola);

- 2) per il completamento di posti disponibili o per il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, necessario per l'attuazione dell'iniziativa.

Articolo 33 – Viaggi e soggiorni

1. Il Consiglio direttivo fissa per le iniziative del genere un contributo commisurato al costo dell'iniziativa, ma di regola nella misura massima del 35% o di € 200,00.
2. Tali limiti sono applicabili anche nei casi in cui l'Associazione assuma a proprio carico direttamente una parte della spesa, come il costo del trasporto e simili;
3. Il Consiglio direttivo può disporre ulteriori limitazioni in singoli casi per giustificato motivo, mentre non sono soggette a tali limitazioni iniziative con caratteristiche particolari, gestite direttamente, come la festa sociale.

Articolo 34 - Iniziative culturali

1. Sono costituite essenzialmente dalla partecipazione a manifestazioni teatrali, dall'acquisto di pubblicazioni e dall'adesione al Touring club italiano, per le quali è concesso un contributo commisurato al costo dell'iniziativa, ma di regola nella misura massima del 35% o di € 75,00.
2. Il contributo è soggetto alla limitazione di due biglietti od abbonamenti per le manifestazioni teatrali, mentre non è soggetto a limitazioni numeriche negli altri casi (adesione al TCI o acquisto di libri o iniziative analoghe).

Articolo 35 – Attività sportiva

1. Le attività sportive, analogamente alle altre, sono normalmente sostenute con un contributo nella misura massima del 35% del costo o di € 75,00 soprattutto con riferimento a quelle svolte indirettamente e per quelle a fruizione individuale.
2. Sono invece gestite dall'Associazione, con sostenimento diretto dei costi, le attività dirette alla partecipazione, individuale od a squadre, a manifestazioni ufficiali, quali campionati territoriali o di categoria, compresa l'attività di allenamento a ciò finalizzata e la dotazione indispensabile di materiale sportivo specifico.
3. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare che i soci partecipanti contribuiscano, in misura più o meno rilevante, al costo dell'iniziativa.

Articolo 36 – Iniziative nelle zone periferiche

1. Fermo rimanendo che tutte le attività, gestite direttamente dall'Associazione o sovvenute dalla stessa, debbono avere di regola il carattere di iniziativa collettiva o associativa, limitandosi le iniziative individuali a casi assolutamente eccezionali, una considerazione particolare va fatta per le iniziative nelle zone periferiche, con riferimento soprattutto a Roma, dove le iniziative risultano più difficilmente realizzabili dalla sede principale.
2. In tali casi, ferma rimanendo l'applicazione dei criteri sopra indicati alle iniziative aventi carattere collettivo, il Consiglio direttivo valuterà di volta in volta iniziative non aventi tale caratteristica e la possibilità di contribuire al loro costo nella misura massima del 35 % o di € 75,00.

Articolo 37 – Prestazioni di solidarietà

1. Nella gestione ordinaria dell'Associazione non è più previsto un separato Fondo di solidarietà, con una sua normativa specifica; tuttavia lo stesso viene contabilmente mantenuto separato ed ad esso fanno riferimento sia le erogazioni effettuate sia il rimborso delle stesse, ove previsto.
2. In relazione a quanto indicato dallo statuto, il Fondo è determinato nell'ammontare di un decimo del patrimonio dell'associazione.

Articolo 38 – Premio di anzianità

1. Viene concesso ai soci che abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno trentacinque anni, purché mantengano la qualifica di socio.
2. La consegna avviene, di regola, durante la festa della primavera (od altra manifestazione in cui la consegna sia esplicitamente prevista) successiva all'avvenuta maturazione del tempo richiesto; in caso di giustificata non partecipazione, accolta dall'assemblea dei delegati, la consegna può avvenire eccezionalmente in altra occasione, entro il

termine della manifestazione analoga per l'anno seguente, purché permangano i requisiti sopra indicati.

Articolo 39 – Contributo di nuzialità

1. Viene concesso su richiesta ai soci nubendi, con emissione di assegno circolare o versamento diretto, a condizione che l'interessato abbia almeno tre anni di iscrizione.
2. Il contributo viene concesso una sola volta nella misura indicata, anche in caso di nozze di due soci tra loro, e non è ripetibile in caso di seconde od ulteriori nozze.
3. Il contributo viene concesso su presentazione di certificato di matrimonio, da presentare entro il termine di decadenza di 180 giorni dall'evento.

Articolo 40 – Contributo di natalità

1. Viene concesso, su richiesta del socio genitore, nella misura di € 250,00, con emissione di assegno circolare.
2. Il contributo viene concesso solo ai soci iscritti da almeno dodici mesi, su presentazione di certificato di nascita, da presentare entro il termine di decadenza di 180 giorni dall'evento.

Articolo 41 – Contributo di studio “Ghino Crucianelli”

1. Viene concesso ai figli dei soci iscritti da almeno dodici mesi, che abbiano riportato le migliori votazioni nella licenza della scuola secondaria superiore, al termine dell'anno scolastico precedente.
2. Inoltre, il richiedente deve documentare la sua avvenuta iscrizione ad un corso universitario.

Articolo 42 – Decesso dei soci

1. In occasione del decesso di soci, sempreché la notizia sia stata portata a conoscenza dell'Associazione, la stessa partecipa al lutto delle famiglie con i seguenti mezzi:
 - a) affissione di manifesto, per i soci fondatori, ordinari ed aggregati.
 - b) telegramma o biglietto di condoglianze, per i famigliari dei soci (coniuge e figli).
2. Il Consiglio direttivo può decidere eventuali deroghe a quanto sopra indicato in casi particolari ed eccezionali.

Articolo 43 – Sito internet, comunicazione tramite web ed area riservata ai soci

1. L'associazione è titolare del sito internet www.associazionecarima.it all'interno del quale è prevista un'area riservata accessibile ai soli associati, tramite specifica procedura in sicurezza.
2. A tale scopo tutti i soci sono censiti all'interno dell'area a cui la prima volta possono accedere con credenziali standard fornite dall'Associazione; al primo accesso i soci debbono personalizzare le proprie credenziali così da renderle non utilizzabili da terzi.
3. Il sito riporta le notizie ordinarie sull'attività sociale svolta e la sua programmazione, la cronaca delle iniziative già realizzate, l'archivio storico, ma è predisposto anche per lo svolgimento in forma elettronica delle votazioni sia per l'elezione alle cariche sociali, sia per qualunque altro tipo di votazione.

Allegato**TABELLA DEGLI IMPORTI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

Quota sociale annuale dei soci fondatori		€	50,00
Quota sociale annuale dei soci ordinari		€	50,00
Quota sociale annuale dei soci aggregati		€	30,00
Rimborso chilometrico massimo ai componenti degli organi sociali		€	0,30
Prestiti:	rimborso		3 anni
	ammontare	€	2.000,00
	derogato	€	4.000,00
Contributi a fondo perduto		€	1.000,00
Contributo di nuzialità		€	250,00
Contributo di natalità		€	250,00
Contributo di studio "Ghino Crucianelli"		€	750,00
Contributo massimo per attività sociali	35% con il massimo di	€	200,00
Operazioni di investimento del capitale	ogni operazione		30% del fondo
Limite per la diversificazione dell'investimento	per controparte		almeno 2